

CO
387344-
= CONTRATTO DI CESSIONE DI ALLOGGIO =

-(ex INA-CASA con promessa di vendita)-

L'anno millenovecento _____, il gior
no _____ del mese di _____
in Brindisi, tra:

1)-Dott. FISCHETTO Raffaele, nato il 7 settembre 1922
a Brindisi e quì domiciliato, il quale interviene e
stipula quale Presidente pro-tempore e legale rappre
sentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi -I.A.C.P.-, a ciò auto
rizzato con delibera n.2631 del 23 luglio 1976 del
Consiglio di Amministrazione di detto Ente che, in
copia estratta conforme trovasi allegata, sotto la
lettera "A", a precedente atto per autentica da No
taio comm. dott.Vincenzo LOIACONO da Brindisi, in da
ta _____, n. _____

Repertorio, registrato a Brindisi il _____
al n. _____/Mod.II, da una parte, e

2)- SIG. ARDILLO ANTONIO

_____, dall'altra

P R E M E S S O

= che il signor ARDILLO ANTONIO, ai
sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n.43 e 26 novem

bre 1955, n.1148 e successive norme integrative, complementari e regolamentari, è assegnatario, con promessa di vendita, di un alloggio INA-Casa sito in BRINDISI (EX CANT. 12658), alla Piazza
G. GOZZANO, civico 9, come da contratto stipulato il 11-5-1965 e registrato a Brindisi il 21-5-1965, al n. 4792
Mod.II - vol. 1

= che in forza dell'art.35 della Legge 14 febbraio 1963, n.60, le attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione INA-casa furono trasferite alla Gestione Case per Lavoratori (Ges.ca.l.);

= che a norma dell'art.13 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 e successive modificazioni la Gestione Case per Lavoratori è stata soppressa e che ai sensi dell'art.14 di detto decreto i beni immobili di proprietà della Gestione stessa sono stati devoluti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Provincia nel cui territorio si trovano;

= che tra i suddetti beni è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto;

= che il predetto assegnatario ha chiesto, avendo ottemperato a tutti gli obblighi contenuti nel contratto di promessa di vendita, il trasferimento in proprietà dell'alloggio sopradescritto.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto nel cui contesto, ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà denominato "I.A.C.P." o "Istituto" ed il predetto assegnatario "Acquirente", si conviene e si stipula quanto segue:

= Articolo 1 =

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, vende e trasferisce in proprietà al signor ARDILLO
ANTONIO, che accetta ed acquista per sè e suoi aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di BRINDISI
alla Piazza G. GOZZANO, civico 9
piano 1°, scala B, interno 3
composto di n. 3 vani utili, oltre gli accessori, ed una cantina di mq. — circa, il tutto pari a n. 4,94 vani virtuali.

L'Alloggio confina:

NORD-OVEST - PIAZZA G. GOZZANO

SUD-EST - VIA G. PASCOLI

NORD-EST - PIAZZA G. GOZZANO E ALLOGGIO INT. 4 SC. A

SUD-OVEST - ALLOGGIO INT. 4 E STESSA SCALA

La cantina, distinta con il n. 3, confina:

NORD-OVEST - PIAZZA G. GOZZANO

SUD-EST - INTERRATO PROPRIETA' CONDOMINIALE

NORD-EST - P. G. GOZZANO E SCANT. INT. 4 SCALA A

SUD-OVEST - SCANTINATO N° 2 E CORRIDOIO CONDOMINIALE.

Nel N.C.E.U. del Comune di BRINDISI

alla Partita 1907 - Foglio 28, con la

particella 361/9 - piano 1° - categ. A/3

class. 2° vani leg. 6 - rendita di £. 2.388 e con

la particella / - piano / - categ. /

 / - mq. / - rendita di £. /

Con l'alloggio suddetto l'I.A.C.P. vende al predetto acquirente le quote proporzionali dell'edificio com
presa

- l'area di pertinenza da considerare in ragione con
dominiale come per legge, e

- del ettrazzo comune a tutti gli assegnatari dello
stabile.

L'immobile oggetto del presente contratto è meglio
indicato nella planimetria che, esaminata e riscon
trata esatta dalle parti e da esse firmata, si alle
ga al presente atto sotto la lettera "A" per formar
ne parte integrante e sostanziale.

L'alloggio viene trasferito in proprietà nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'ob-
bligo da parte dell'I.A.C.P. di ulteriori opere di
ultimazione o miglioria.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza
dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e,
pertanto, di ricevere l'immobile come sopra vendu

[illegible]

finitiva e liberatoria quietanza, con rinunzia all'iscrizione dell'ipoteca legale.

= Articolo 3 =

L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e, perciò, di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi garantisce la piena e libera proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del presente contratto, compresa l'area ad essi pertinente pervenuta alla Gestione INA-Casa e, per il tràmite di essa, alla Gestione Case per Lavoratori e, quindi, al cedente I.A.C.P., con atto in data _____

4. 5. 1961, a rogito Notaio LOIACONO
VINCENZO - n. 25457 Repertorio - registra-
to a BRINDISI il 12. 5. 1961
al n. 2228 e trascritto presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Lecce il 15. 5. 1961
_____ al n. 25022 d'ordine ed al
n. 23359 particolare.

= Articolo 4 =

Gli effetti giuridici del presente contratto hanno inizio da oggi e dalla data odierna l'acquirente si

intende immesso nella proprietà dell'alloggio del quale, a decorrere da oggi, vantaggi ed oneri saranno rispettivamente a suo profitto e carico.

Uguualmente saranno a carico dell'acquirente gli oneri conseguenti ad atti ed azioni dallo stesso effettuati, prima della stipulazione del presente contratto, e non autorizzati.

■ Articolo 5 =

Le spese, imposte e tasse, comunque conseguenti al presente contratto, sono a carico dell'acquirente.

= Articolo 6 =

Le parti invocano l'applicazione dei benefici fiscali (imposta fissa minima di registro ed ipotecaria di cui: all'art.38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, numero 634 - all'art.32, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 - all'art.66 della Legge 22 Ottobre 1971, n.865 - all'art.33 della Legge 14 febbraio 1963, n.60 ed all'art.21 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.1035).

Le parti autorizzano il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere il presente atto.

Si dispensa lo stesso Conservatore dall'iscrivere i poteca legale.

A tutti gli effetti di legge le parti eleggono domii

cilio come di seguito:

- L'Istituto venditore presso la propria sede in Brindisi, alla Via G.B.Casimiro, c.9 e
- l'acquirente presso l'alloggio acquistato.

Il presente atto rimane depositato in atti del Notaio Dott. Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autentica le firme, al quale il dott.Fischetto Raffaele, nella spiegata qualità, per conto e nell'interesse del rappresentato Istituto alienante, consegna, da lui sottoscritta in duplice esemplare, la dichiarazione di cui all'art.18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.643, per essere presentata al competente Ufficio del Registro al momento della registrazione del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.